

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Allegato n. 1

CRITERI GENERALI, MODALITÀ DI AMMISSIONE, TARIFFE E PERIODI DI SOGGIORNO PER I CENTRI DI SOGGIORNO MONTANO DELLA POLIZIA DI STATO DI MERANO E BARDONECCHIA (TO).

Nei Centri di soggiorno montano di Merano e Bardonecchia può essere ammesso il personale sottoindicato, insieme al proprio nucleo familiare convivente:

- Personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio;
- Personale della Polizia di Stato in quiescenza, vedove/i e figli dell'ex appartenente deceduto;
- Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso gli Uffici Centrali e Periferici della Polizia di Stato;
- Prefetti in quiescenza, che abbiano prestato servizio presso il Dipartimento della P.S., vedove/i degli stessi, figli dei predetti dipendenti deceduti.

Alle Vittime del Dovere della Polizia di Stato e loro familiari individuati nelle Leggi n. 466/80, n. 302/90, n.407/98, n.388/00, n. 206/2004 e n. 266/2005 nonché ai familiari dei dipendenti deceduti in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, individuati nel D.L.vo 66/2010, riconosciuti con decreto a firma del Sig. Capo della Polizia, sono riservate n. 4 stanze nel Centro di soggiorno di Merano.

Potranno essere ammessi anche ospiti, al seguito degli aventi diritto, esclusivamente nel caso di disponibilità di stanze o posti.

MODALITÀ DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione ai Centri montani dovranno essere redatte sui moduli disponibili sul sito istituzionale della Polizia di Stato e sul portale Doppiavela (allegati nn. 2 e 3).

I citati moduli, compilati e sottoscritti secondo le indicazioni riportate sugli stessi, dovranno essere inoltrati sia al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato sia al Centro di soggiorno interessato, ai rispettivi indirizzi mail o numeri di fax indicati.

Le domande dovranno essere presentate, **almeno 30 giorni** prima rispetto alla data di inizio del soggiorno, per un solo Centro montano. Quelle inviate successivamente saranno valutate solo in caso di disponibilità ricettiva della relativa struttura.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Nei periodi in cui il numero di richieste di ammissione dovesse essere superiore alla disponibilità della relativa struttura, verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'allegato n. 2.

L'ammissione o l'esclusione dal soggiorno sarà comunicata all'interessato con mail, fax o lettera inviata con posta prioritaria.

In caso di ammissione, l'interessato dovrà versare, almeno 10 giorni prima dell'inizio del soggiorno, la quota di anticipo indicata nella lettera (pari ad € 25,00 per ogni persona). Il mancato versamento sarà considerato come una rinuncia e il periodo di soggiorno sarà assegnato ad altro fruitore precedentemente non ammesso.

Le tariffe applicate fino al 29 febbraio 2012 sono le seguenti:

Centro di soggiorno montano di Merano:

Adulti	Alta stagione	Bassa stagione
Pensione completa	€ 60,00	€ 50,00
Mezza pensione	€ 50,00	€ 48,00
Pernottamento e prima colazione	€ 35,00	€ 30,00
Solo pasto	€ 20,00	€ 18,00
Bambini da 2 ad 12 anni		
Pensione completa	€ 44,00	€ 36,85
Mezza pensione	€ 38,00	€ 32,00
Pernottamento e prima colazione	€ 24,20	€ 20,35
Solo pasto	€ 14,00	€ 12,00
Bambini da 0 a 2 anni		
Uso culla o lettino	€ 10,00	€ 10,00
Pasti al consumo	€ 11,00	€ 10,00

Centro di soggiorno montano di Bardonecchia

Alta stagione: € 60,00 al giorno per appartamento
Bassa stagione: € 45,00 al giorno per appartamento

La struttura si compone di n. 5 appartamenti, in formula residence, con servizi e cucina, modernamente arredati, ciascuno con una capienza di 4 ospiti adulti e un ragazzo fino a 15 anni.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

DURATA DEL SOGGIORNO

Le richieste di ammissione dovrebbero prevedere, preferibilmente, un periodo soggiorno compreso tra due sabati, tranne nel periodo delle festività natalizie, per il quale sono previste le seguenti date fisse:

- Natale dal 22 al 28 dicembre,
- Capodanno dal 28 dicembre al 03 gennaio,
- Epifania dal 3 gennaio all'8 gennaio

Per entrambi i Centri si richiede una permanenza minima di due giorni.

I turni avranno inizio dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e termineranno alle ore 10.00 del giorno di partenza. Per il Centro di Bardonecchia l'orario di inizio del soggiorno può essere anticipato alle ore 14.00.

Nel caso di arrivi in orari diversi, è necessario dare tempestiva comunicazione al personale dei rispettivi Centri.

RINUNCE

Le eventuali rinunce dovranno essere inoltrate al Fondo di Assistenza, almeno 15 giorni prima dell'inizio soggiorno, con la richiesta di rimborso dell'anticipo eventualmente versato (allegando copia del versamento effettuato)

In caso di rinuncia trasmessa tra il 14° e l'8° giorno prima dell'inizio del turno, si procederà al rimborso del 50% dell'anticipo versato, tranne che nel caso di gravi e documentati motivi, in cui la restituzione sarà totale.

In caso di rinuncia inoltrata dal 7° giorno precedente l'inizio del turno non sarà, invece, corrisposto alcun rimborso, salva la restituzione dell'intera somma in presenza di gravi e documentati motivi.

La rinuncia al soggiorno, senza validi motivi, equivale ad un'ammissione.

Non sarà corrisposto alcun rimborso per pasti non consumati o per partenze e/o arrivi posticipati rispetto alla formula prevista, ad eccezione che ciò non avvenga per richiamo in servizio o per gravi motivi familiari o di salute (previa presentazione della relativa documentazione).

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

MANCATA PRESENTAZIONE

Ai fini della redazione delle graduatorie sarà riconosciuto un punteggio sfavorevole per le seguenti eventualità:

1. mancata presentazione senza preavviso:
 - meno 50 punti senza giustificati motivi, da far valere in caso di domanda presentata entro i tre anni successivi;
2. rinuncia tra il 15° giorno e la data di inizio del soggiorno, senza giustificato motivo:
 - meno 20 punti;
3. riduzione del punteggio per chi è già stato nei Centri durante l'anno in corso:
 - meno 55 punti nello stesso Centro, altro Centro meno 50.

Roma,

8

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Allegato 2

CRITERI DI AMMISSIONE AI CENTRI MONTANI DELLA POLIZIA DI STATO:

PERSONALE AMMESSO AL SOGGIORNO

- Personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio **punti 50**
- Personale della Polizia di Stato in quiescenza, vedove/i degli stessi, figli dell'ex appartenente deceduto; **punti 30**
- Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso gli Uffici Centrali e Periferici della Polizia di Stato **punti 20**
- Prefetti in quiescenza, che abbiano prestato servizio presso il Dipartimento della P.S., vedove/i e figli degli stessi deceduti; **punti 10**

NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE

- fino a 2 persone **punti 0**
- da 3 a 4 persone **punti 5**
- da 5 a 6 persone **punti 10**
- maggiore di 6 persone **punti 15**

PRECEDENTI AMMISSIONI AI SOGGIORNI

		stesso Centro	altro Centro
anno in corso	punti	- 55	- 45
1 anno	punti	- 50	- 40
2 anni	punti	- 30	- 20
3 anni	punti	- 20	- 10
4 anni	punti	- 10	- 5
oltre 4 anni	punti	0	0

FIGLI MINORI INSERITI NEL PIANO CRONICI

SI punti 20 **NO** punti 0

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

MONOREDDITO punti 10 **PLURIREDDITO** punti 0

ANNI DI SERVIZIO

1 punto per ogni anno di servizio prestato.

PUNTEGGI SFAVOREVOLI

Mancata presentazione senza giustificati motivi – **50 punti** (per tre anni)

Rinuncia senza giustificato motivo (tra il 15° giorno e la data di inizio del soggiorno) - **20 punti**